



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 15-03-2022

OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

L'anno **Duemilaventidue** addì **Quindici** del mese di **Marzo** alle ore **12:30**, in modalità da remoto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il D.M. del 24.12.2021 con il quale è stato inizialmente differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio finanziario 2022/2024 degli Enti Locali;
- il D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 (Decreto "Milleproroghe") che ha ulteriormente differito la scadenza del bilancio finanziario 2022/2024 al 31.05.2022;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- la Legge 30.12.2021, n. 234, (pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (legge di Bilancio 2022);

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- sostanziale invarianze delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione adottata in data odierna;
- mantenimento delle aliquote IMU ed Addizionale Comunale all'IRPEF;
- previsione copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI;

VISTI:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 11 del 15.03.2022 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2022";
- n. 13 del 15.03.2021 avente ad oggetto "Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2022";

- n. 15 del 15.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale 2022-2024 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007”;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la TARI, l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022 ma che lo stesso è in fase di predisposizione;
- la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è in fase di predisposizione;
- il Comune ha istituito con decorrenza 01.01.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli art. 816 e seguenti della Legge n.160/2019;

DATO ATTO che si intendono confermate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 18 del 28.02.2017 avente ad oggetto “Determinazione tariffe cimiteriali anno 2017”;
- G.C. n. n. 72 del 04.12.2018 avente ad oggetto: “Determinazione diritti di segreteria unificata per le pratiche SUE in materia di edilizia ed urbanistica dal 01.01.2019.”;
- G.C. n. 64 del 08.10.2019 avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento tariffario SUE/Pratiche Sismiche (rev. 09/2019) per la gestione dell’Ufficio Associato Istruttoria pratiche di deposito/autorizzazione sismica presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano.”;

CONSIDERATO che tra le maggiori novità di interesse dei Comuni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2022:

- si prevede che, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
 - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
 - b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
 - d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583. Vengono stanziati le risorse per l’attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il fondo

destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

- vengono prorogate le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022. Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. La copertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio;

- è stato modificato l'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020;
- è stata incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (art. 1, comma 564);
- viene incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR;

- vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori);
- viene consentito alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo *1-septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022;
- viene prorogato il super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28) al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all'incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025. Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrattazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022. Inoltre, vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati;

CONSIDERATO che **non** è per ora intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a partecipare a bandi rientranti nel PNRR;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Titolo 2	139.365,62	95.318,96	91.214,00
Titolo 3	374.840,00	374.000,00	373.974,74
Titolo 4	2.796.440,89	1.170.500,00	165.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	5.102.646,51	2.923.818,96	1.914.688,74

SPESA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1	1.154.311,72	1.103.576,28	1.102.527,33
Titolo 2	3.329.440,89	1.192.000,00	187.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	38.893,90	48.242,68	45.161,41
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale	5.102.646,51	2.923.818,96	1.914.688,74

DATO ATTO che:

- lo schema di Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;
- per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati: - bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato da parte del Consiglio comunale è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

- dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2022;
- le previsioni di bilancio sono state redatte a norma di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e secondo gli obiettivi e le priorità individuate dalla Giunta;

RICHIAMATE le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che vietavano di considerare ai fini del saldo di finanza pubblica di cui alla legge 11.12.2016 n. 232;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6Tbis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

con i quali sono stati aboliti i cd. “vincoli di finanza pubblica”;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 04.11.2021 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024, successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del giorno 31.05.2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, dal quale emerge un risultato d'amministrazione di €. 810.601,24;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.03.2022 è stata approvata la “disciplina per l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022”;
- il piano delle alienazioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15.03.2022, è contenuto nel DUP 2022/2024 e nella sua nota di aggiornamento, così come il programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale degli acquisti di beni e servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO dunque di approvare la suddetta proposta che definisce la programmazione dell'ente per il triennio 2022-2024, in conformità agli indirizzi di questa Amministrazione Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, gli schemi di Bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024 e relativi allegati previsti dalla normativa, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, depositato agli atti, le cui risultanze finali si evincono dal seguente prospetto:

ENTRATA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Titolo 2	139.365,62	95.318,96	91.214,00
Titolo 3	374.840,00	374.000,00	373.974,74
Titolo 4	2.796.440,89	1.170.500,00	165.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	5.102.646,51	2.923.818,96	1.914.688,74

SPESA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1	1.154.311,72	1.103.576,28	1.102.527,33
Titolo 2	3.329.440,89	1.192.000,00	187.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	38.893,90	48.242,68	45.161,41
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale	5.102.646,51	2.923.818,96	1.914.688,74

3. di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4. di trasmettere gli schemi di bilancio al Revisore dei Conti per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b.2), e comma l-bis del d.lgs. 267/2000;
5. di riservarsi l'introduzione di eventuali modifiche alla proposta di bilancio, sulla base del parere del Revisore stesso;
6. di sottoporre la documentazione di cui al precedente punto 2) all'approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

– sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

8. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda
